



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 ottobre 2021  
(OR. en)

11372/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0277 (NLE)**

---

---

**WTO 195  
COLAC 59**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea nel comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II di tale accordo

---

**DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea  
nel comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra,  
in merito alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5  
dell'allegato II di tale accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("accordo"), è stato firmato dall'Unione il 26 giugno 2012 a norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio<sup>1</sup> per quanto riguarda la Colombia e il Perù e l'11 novembre 2016 a norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio<sup>2</sup> per quanto riguarda l'Ecuador. L'accordo, a norma dell'articolo 330, paragrafo 3, è stato applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2013 tra l'Unione e il Perù, dal 1° agosto 2013 tra l'Unione e la Colombia e dal 1° gennaio 2017 tra l'Unione e l'Ecuador.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo, il comitato per il commercio può modificare le regole di origine specifiche stabilite nell'allegato II dell'accordo (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa).

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio 2012/735/UE, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1)

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1)

- (3) Il comitato per il commercio è tenuto ad adottare, mediante procedura scritta che si prevede avere luogo entro la fine del 2021, una decisione di modifica dell'appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), dell'appendice 2A (Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e dell'appendice 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell'Ecuador e del Perù) dell'allegato II, che sono basate sul sistema armonizzato (SA) 2007. Le regole di origine specifiche per prodotto contenute in tali appendici devono essere allineate alle regole di origine specifiche per prodotto previste dall'SA aggiornato applicabile dal 2017. Tale allineamento dovrebbe comprendere le modifiche introdotte dall'SA 2012 e dall'SA 2017 alle regole specifiche per prodotto delle appendici 2, 2A e 5. Considerato il numero di modifiche da apportare alle appendici, per motivi di chiarezza tali appendici devono essere sostituite integralmente.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio in merito alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo, poiché la decisione del comitato per il commercio avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("accordo") in merito alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio<sup>1</sup>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> Cfr. documento ST 11373/21.